



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 246/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37612** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

xxxxxxx, nata il xxxxxx a xxxxx e residente in xxxx alla xxxx, c.f. xxxxxxxxx, elettivamente domiciliata in Lecce alla Via 47° Reggimento Fanteria n.4, presso e nello studio dell'avv. Danilo Lorenzo, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. Francesco Viggiani;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani 108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi all'udienza pubblica del xxxx, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Anna Rossano, l'avv. Danilo Lorenzo per la ricorrente e l'avv. Fabiola Leone per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data xxxxxx, xxxxx, come sopra generalizzata, riferisce:

	- di essere titolare di trattamento di quiescenza con decorrenza xxxxx,	
	in qualità di ex dipendente xxxxxxxx, nonché di trattamento di reversibilità, in	
	qualità di vedova del dott. xxxxxxx, xxxxxxx, con decorrenza xxxxxxxx;	
	- che con provvedimento prot. xxxxxxxx dell'xxxxxxx, l'I.N.P.S.	
	comunicava l'avvio del procedimento di recupero di indebito per l'importo di	
	€. 11.996,89, da recuperarsi sulla pensione di reversibilità in 22 rate di €.	
	545,31 mensili;	
	- che con successivo provvedimento prot. xxxxx del xxxxx, l'I.N.P.S.	
	comunicava l'avvio di un ulteriore procedimento di recupero di indebito per	
	l'importo di €. 17.804,52, da recuperarsi in 36 rate di €. 494,57 mensili.	
	Ciò posto, la ricorrente, nel ritenere illegittimi i sopra citati provvedimenti per	
	i motivi meglio sviluppati nell'atto introduttivo, ha chiesto, previa sospensiva	
	degli effetti degli atti di recupero dell'indebito, la declaratoria di irripetibilità	
	delle somme richieste, con condanna dell'I.N.P.S. alla restituzione di quanto	
	già trattenuto.	
	All'esito della camera di consiglio del xxxxx è stata disposta la rinnovazione	
	della notifica all'I.N.P.S. da effettuarsi presso l'indirizzo pec risultante dal	
	Registro PP.AA..	
	Eseguito l'incombente, si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha evidenziato	
	l'assoluta legittimità dei provvedimenti gravati, chiedendo il rigetto della	
	domanda di sospensione cautelare per insussistenza altresì del requisito del	
	<i>periculum in mora</i> .	
	Alla camera di consiglio del xxxxxxxx, su richiesta della difesa della ricorrente,	
	che ha rinunciato alla sospensiva, è stata disposta la prosecuzione della	
	trattazione alla fase di merito.	
	2	

	All’udienza pubblica del xxxxxxxx, le parti hanno insistito per le conclusioni	
	di cui ai rispettivi scritti.	
	La causa è stata posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo	
	in aula.	
	DIRITTO	
	1. La questione controversa attiene alla legittimità del recupero degli	
	indebiti pensionistici comunicati dall’I.N.P.S. con provvedimento prot.	
	xxxxxxx dell’xxxxxx per l’importo di €. 11.996,89, e con successivo	
	provvedimento prot. xxxxxx del xxxxx per l’importo di €. 17.804,52.	
	La domanda è fondata e va accolta per le seguenti ragioni.	
	2. L’art. 1, comma 41, della Legge n. 335/1995 stabilisce, tra l’altro, che	
	<i>“Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i</i>	
	<i>redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F”</i> .	
	In tale tabella è previsto che se il reddito supera di tre volte il trattamento	
	minimo I.N.P.S., la percentuale di cumulabilità della pensione di reversibilità	
	è pari al 75% se supera di 3 volte il minimo INPS, al 60% se lo supera di 4	
	volte e al 50% se lo supera di 5.	
	3. Venendo all’attività di verifica periodica svolta dall’Ente	
	previdenziale in merito al limite di cumulabilità prevista dalla legge, osserva	
	questo Giudice che, come desumibile dall’esame dei provvedimenti di	
	recupero adottati dall’I.N.P.S., è possibile distinguere due distinte fonti di	
	acquisizione dei dati utili:	
	- dichiarazione dei redditi con il Mod. 730 per quanto attiene redditi	
	diversi (quali ad es. redditi da lavoro dipendente);	
	- Casellario centrale dei pensionati, per quanto riguarda redditi da	
	3	

	trattamenti pensionistici.	
	La distinzione tra le due categorie di fonti assume rilevanza, come si avrà	
	modo di illustrare di seguito, ai fini della verifica della tempestività	
	dell'attività di verifica e della irripetibilità dell'eventuale indebito derivante	
	dal superamento dei limiti di cumulabilità.	
	4. Con riferimento alla tempistica per l'esercizio del potere di verifica,	
	vengono il rilievo, per i trattamenti pensionistici del settore pubblico, le	
	disposizioni di cui all'art. art. 9, secondo comma, della legge 7 agosto 1985	
	n° 428 e art. 5, quarto comma, del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429, le quali	
	prevedono che eventuali rettifiche delle partite pensionistiche, all'epoca	
	gestite dalle Direzioni Provinciali del Tesoro, debbano essere effettuate entro	
	un anno, con conseguente carattere provvisorio sino allo spirare del predetto	
	termine del trattamento pensionistico e fermo restando il potere/dovere per	
	l'amministrazione per il ricupero, anche dopo tale termine, delle somme	
	indebitamente corrisposte.	
	In buona sostanza, entro il termine di un anno, entro cui l'ente previdenziale	
	deve effettuare le opportune verifiche, il trattamento pensionistico erogato	
	deve ritenersi connotato del carattere di provvisorietà tale da non poter	
	comportare l'affidamento del beneficiario in ordine alla correttezza della	
	liquidazione e da legittimare conseguentemente, a prescindere dall'elemento	
	soggettivo del percipiente, eventuali recuperi di indebiti maturati nelle more	
	della revisione contabile della partita pensionistica.	
	Per contro, come chiarito dalle SS.RR. di questa Corte, <i>non può revocarsi in</i>	
	<i>dubbio che alla scadenza del termine annuale di che trattasi si conclude ex</i>	
	<i>lege il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica disposta con</i>	
	4	

	<i>procedura automatizzata, con cessazione della fase di incondizionata</i>	
	<i>ripetibilità naturalmente collegata a detta fase, sicché il recupero di indebiti</i>	
	<i>maturati oltre tale scadenza, pur rientrando tra le azioni di titolarità della</i>	
	<i>p.a., resta comunque condizionato - secondo una lettura teleologica della</i>	
	<i>norma funzionale alla ratio legis (cfr. Corte costituzionale, sentenza n° 166</i>	
	<i>del 1996 cit.) - dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di</i>	
	<i>buona fede in capo al beneficiario di trattamento di reversibilità che abbia</i>	
	<i>assolto agli obblighi di comunicazione posti a suo carico, e ciò dovendosi</i>	
	<i>riconoscere adeguata tutela a quei titolari dei predetti trattamenti i quali, pur</i>	
	<i>avendo assolto (spontaneamente ovvero su richiesta dell'Istituto</i>	
	<i>previdenziale) agli obblighi di comunicazione previsti per legge, si trovino ad</i>	
	<i>essere destinatari, anche dopo la scadenza del termine annuale predetto (e a</i>	
	<i>volte a ben più notevole distanza di tempo), di provvedimenti di recupero di</i>	
	<i>indebiti formatisi e accumulatisi senza alcuna loro negligenza, piuttosto</i>	
	<i>dovuti ad errori addebitabili all'inerzia della pubblica amministrazione,</i>	
	<i>protrattasi oltre l'univoco limite temporale ragionevolmente fissato dal</i>	
	<i>legislatore” (cfr. SS.RR., sentenza 4/2008/QM del 25.7.2008).</i>	
	5. Così inquadrato il contesto normativo di riferimento, come interpretato	
	dalla giurisprudenza di questa Corte, assume rilevanza, ai fini della	
	definizione della questione controversa, stabilire, alla luce delle modalità di	
	effettuazione dell'attività di verifica reddituale da parte dell'I.N.P.S., il	
	momento da cui far decorrere il termine annuale per la rettifica delle partite	
	pensionistiche e per il recupero degli indebiti, senza che assuma rilievo	
	l'affidamento del pensionato.	
	Orbene, reputa questo Giudice che, con riferimento ai redditi diversi di cui	
	5	

	l'I.N.P.S. non può disporre di conoscenza immediata, debba tenersi conto	
	della dichiarazione dei redditi presentata dal pensionato, con conseguente	
	scadenza del termine annuale al 31 dicembre dell'anno successivo, alla sua	
	materiale disponibilità.	
	A tale riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, “...l’art.	
	15 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 03 agosto 2009, n. 102,	
	ha stabilito che i dati reddituali utili ad effettuare le relative verifiche devono	
	essere forniti, attraverso un collegamento telematico ed in forma	
	disaggregata per ogni singola tipologia di redditi, dall’Amministrazione	
	finanziaria ed ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni	
	utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali collegate al	
	reddito dei beneficiari. Conseguentemente... le procedure basate sulla	
	presentazione del Modello RED venivano sostituite, ma solo da tali date e per	
	i periodi di imposta successivi, al fine operare le consuete procedure di	
	controllo delle situazioni reddituali degli aventi diritto alle prestazioni	
	collegate al reddito, dallo scambio telematico di informazioni per acquisire	
	redditi c.d. influenti. ...” (Corte dei conti, Sez. III^ App. n. 598/2017).	
	Con riferimento ai redditi derivanti da trattamenti pensionistici, desunti dal	
	Casellario delle pensioni, è del tutto evidente che l'I.N.P.S. abbia la possibilità	
	di acquisire sostanzialmente in tempo reale tali informazioni, con la	
	conseguenza che il termine annuale per le necessarie verifiche non può	
	decorrere che dal momento in cui venga erogato un nuovo trattamento	
	pensionistico, tanto più nei casi, quale quello in esame, in cui lo stesso	
	pensionato ha espressamente indicato nella domanda di pensione di	
	reversibilità il godimento di un trattamento pensionistico diretto.	
	6	

6.	Venendo alla fattispecie in esame, da quanto possibile desumere dalla lettura dei provvedimenti di recupero, l'indebito sarebbe scaturito in ragione del cumulo del trattamento di reversibilità con quello diretto in godimento dalla ricorrente, pari rispettivamente ad €. 34.280,00 nel 2020 e ad €. 34.266,00 nel 2021.	
	Pertanto, con riferimento all'anno 2020 il cumulo tra i trattamenti pensionistici sussisteva già al momento della liquidazione del trattamento di reversibilità avvenuta nel maggio dello stesso anno, mentre con riferimento all'anno 2021 la coesistenza tra i due trattamenti pensionistici avrebbe potuto essere verificata in tempo reale dalla consultazione del Casellario.	
	Pertanto, la verifica avrebbe dovuto essere conclusa al più entro il 31 dicembre 2021 per i redditi percepiti nel 2020, ed entro il 31 dicembre 2022 per quelli percepiti nel 2022, fatto salvo il potere/dovere dell'Amministrazione di procedere anche oltre l'anno al recupero di quanto pagato in eccesso.	
7.	In questo caso, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (SS.RR. sentenza n. 4/2008/QM del 25.7.2008), occorre scrutinare la sussistenza di ragioni di tutela del legittimo affidamento del pensionato.	
	Nel caso in esame, la ricorrente ha segnalato nell'istanza per il riconoscimento del trattamento di reversibilità il godimento di altro trattamento pensionistico diretto, indicando il relativo numero e l'importo di €. 25.000.	
	A tale riguardo, reputa questo Giudice che l'indicazione nell'istanza di un importo inferiore del trattamento in godimento (€. 25.000 in luogo di €. 34.280,00) sia del tutto irrilevante, ai fini della verifica dell'elemento soggettivo, in quanto, come detto, l'Ente previdenziale ben avrebbe potuto verificare presso il Casellario, entro il lasso di tempo di un anno, la correttezza	
	7	

dei dati forniti dal pensionato.

Pertanto, considerato il lasso di tempo trascorso prima dell'adozione dei provvedimenti di recupero, e non potendo pretendersi da parte del pensionato, che ha assolto il proprio onere comunicativo, un'attività di autoverifica della corretta liquidazione del trattamento pensionistico, la ricorrente può ritenersi in stato di assoluta buona fede, avendo fatto ragionevolmente affidamento sul consolidamento del trattamento pensionistico in godimento.

8. In definitiva, il ricorso va accolto con conseguente declaratoria della irripetibilità delle somme richieste in restituzione dall'I.N.P.S. con i provvedimenti gravati e riconoscimento del diritto della pensionata al rimborso di quanto eventualmente già trattenuto, maggiorato dei soli interessi legali a partire dalla domanda giudiziaria (cfr. Sezioni Riunite sentenza n. 33/QM/2017).

9 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso
n. 37612 nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'INPS alla refusione delle spese in favore della ricorrente liquidate nell'importo complessivo di €. 400,00 (quattrocento/00) da distrarsi in favore dei legali antistatari.

Così deciso, in Bari, all'esito dell'udienza in data xxxxxx.

IL GIUDICE

Andrea Costa

